



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Bologna  
Sezione SECONDA SEZIONE

TRIBUNALE DI BOLOGNA
N° 33/2011 Sent.
N° 11623/2011 Cron.
N° 3360/2011 Rep. A
OGGETTO
A.S. in telone
Conto debiti
DATA DEPOSITO MINUTA
24-10-2011

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. PASQUALE LICCARDO  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di 1 Grado iscritta al N. 14339/2007 R.G. promossa da:  
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONFERRENZIO S.C. (C.F.) con il  
patrocinio degli avv. GIORGI GIOVANNI e , con elezione di domicilio in VIA DELLA  
ZECCA, 1 40121 BOLOGNA presso avv. GIORGI GIOVANNI;

**ATTORE**

contro:

ASSIMOCO SPA, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. COLIVA GIUSEPPE e , con  
elezione di domicilio in VIA GALLIERA, 19 40121 BOLOGNA , presso e nello studio  
dell'avv. COLIVA GIUSEPPE;

**CONVENUTO**

**Conclusioni**

Le parti hanno concluso come in atti.

**Ritenuto in fatto ed in diritto**

Assume parte attrice a fondamento della domanda :

- che aveva stipulato con la convenuta polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità civile professionale verso terzi;
- che era stata destinataria di una richiesta di risarcimento danni da parte dei clienti Naldi Mria, Giovannardi Ede e Lino ( quest'ultimo per intervento in lite successivo ) per

complessivi € 137.604,14, in dipendenza di operazioni di intermediazione finanziaria nell'acquisto di un bond Parmalat e Argentina, con successiva citazione in giudizio;

c) che aveva provveduto alla statuizione dell'esborso di € 35.000 in sede di transazione auspicata dal collegio giudicante del Tribunale di Bologna;

d) che l'attività d'intermediazione realizzata rientra nei rischi oggetto di copertura assicurativa da parte della convenuta

La domanda è fondata e come tale merita accoglimento .

#### 1. **Eccezione di esclusione della copertura .**

All'atto della costituzione in giudizio la convenuta eccepisce l'inoperatività nel caso di specie di ogni copertura assicurativa quanto all'attività bancaria esercitata in quanto, a suo dire, l'attività espletata dalla banca attrice deve ricondursi ad attività di consulenza e non di intermediazione. L'assunto non riveste pregio alcuno e va pertanto disatteso.

Parte attrice ha provveduto a produrre in giudizio copia dell'atto di citazione notificato in data 28/05/2004 con il quale si contestava alla convenuta il mancato adempimento all'obbligo informativo sulla stessa gravante per le attività realizzate di ricezione e trasmissione di ordine di mediazione così come previsto dall'art. 1 co. 5 lett. c) D.lgs. 58/1998.

La condotta contestata alla banca attrice quanto a inosservanza dell'obbligo informativo gravante sulla stessa risulta oggetto di espressa previsione normativa nonché di costante affermazione giurisprudenziale, anche di questo Tribunale, che ha affermato anche di recente che "Dal contratto quadro derivano quindi per via di integrazione legale (art. 1374 c.c.) obblighi di informazione cui è tenuto l'intermediario finanziario in forza della disciplina delineata dall'articolo 21 Tuf e dal cit. reg. Consob: non è pertanto sufficiente la consegna del documento Consob sui rischi generali degli investimenti all'adempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario in quanto questi:

a) è tenuto ad informare il cliente dei rischi connessi allo specifico investimento che intende effettuare, sulla base delle informazioni e dei dati disponibili all'atto della prestazione del servizio ( in tal senso, per la risalenza di tale linea interpretativa, Trib. Roma 31 marzo 2005 , Foro It. 2005 2538); il successivo andamento del titolo non può essere

addebitato al comportamento dell'intermediario laddove al momento dell'esecuzione dell'ordine lo stesso - in forza dei criteri di diligenza professionale - non fosse in possesso di informazioni tali da permettere di prefigurare lo stato di insolvenza dell'emittente ( in tal senso si veda per la espressa indicazione interpretativa Trib.Trani 10 giugno 2005 su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) ; trib. Venezia 11 luglio 2005 );

b) è tenuto ad assumere informazioni sull'attitudine e sulla propensione al rischio del cliente (cd. Know your customer rule . art 21 , lett. b) ruf; art 28 comma 1, lett.a, Reg. n 11522/98 ) cosicchè l'ordine di acquisto dovrà essere confrontato con il profilo del cliente al fine di verificarne la rispondenza, rifiutando l'esecuzione dell'ordine laddove l'operazione risulti inadeguata. Il giudizio di adeguatezza richiede infatti un'attenta valutazione delle caratteristiche e della propensione al rischio dell'investitore e una loro comparazione con il livello di rischio insito nello strumento finanziario prescelto per verificare se questo sia adatto all'investitore e se quindi risponda ai suoi obiettivi di investimento ( cd. suitability rule )”.

L'attività realizzata dalla banca, come in atti documentata anche per il tramite degli atti difensivi resi nell'incardinato processo (cfr docc. 6,7,8,9 di parte attrice), rende ragione dell'estraneità della stessa all'attività consulenziale di cui all'art 1, comma 6, lett. F.T.U.F , in quanto connessa alla sola intermediazione degli ordini .

2. La compagnia convenuta contesta altresì l'opponibilità dell'atto transattivo e, in via gradata, la convenienza e opportunità della medesima.

Preliminarmente deve osservarsi che evitare il sinistro o comunque limitarne le conseguenze dannose costituisce interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore, che trova nel contratto di assicurazione una sua peculiare disciplina con riferimento espresso all'obbligo di salvataggio, espressione del più generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e di quello connesso di cui all'art. 1227, c. 2, secondo il quale il titolare del diritto ad essere tenuto indenne deve adottare l'ordinaria diligenza per evitare l'aggravamento del danno.

Nel caso in esame, a fronte di una pretesa risarcitoria superiore a € 130.000,00 ( cfr do. 11 di parte attrice, foglio di precisazione delle conclusioni dei clienti della banca attrice ), come

dedotta in atto di citazione a fronte dell'impossibilità per la banca di assolvere all'onere sulla stessa gravante ex art 23 , comma 6 T.U F., per assenza di ogni supporto documentale, appare evidente il rischio di concreta soccombenza connesso alla presunzione di responsabilità normativamente posta a suo carico, presunzione che radica nel caso in esame gli estremi di un an difficilmente controvertibile.

Del pari, il quantum dovuto deve commisurarsi al valore delle patruzioni transattivamente intervenute, pari ad € 35.000,00 per diretta corresponsione, non potendo trovare accoglimento la domanda relativa al valore residuo dei titoli ( € 8.942,92 per bond Parmalat ed € 7000,00 per bond Argentina ) essendo evidente che tale valore costituisce mera premessa economica per la commisurazione dell'effettivo esborso della attrice in sede transattiva, senza che peraltro possa concorrere alla nozione di danno patito, pari – si ripete – alla somma corrisposta. L'errore in cui occorre la difesa di parte è parametrare l'accordo transattivo con gli effetti restitutori conseguenti la risoluzione dei contratti in essere con i clienti, effetti restitutori composti in limine nell'atto transattivo.

Del pari, la convenuta va condannata alla refusione delle spese di lite sopportate nella misura documentata di € 8.750,62 (doc.46-50 parte attrice) in applicazione dei principi generali di cui all'art 1917 c.c. , avendo peraltro la banca attrice documentato in atti la fitra corrispondenza intrattenuta prima dell'avvio del contenzioso con la assicurazione ai fini di consentirle la diretta gestione del sinistro ( doc. 23 – 41 ) .

Deve pertanto provvedersi alla condanna della convenuta al pagamento della somma di € 43.750,62 oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo, con esclusione di ogni rivalutazione in quanto la liquidazione del danno operata in sede transattiva costituisce immutazione del debito da valore in valuta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della natura delle questioni trattate e dell'attività espletata innanzi al giudice, in € 66,00 per spese, € 2.123,00 per diritti ed € 4.700,00 per onorari, oltre accessori di legge.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

**PQM**

Il Tribunale di Bologna, in persona del Giudice Unico dott. Pasquale Liccardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.n 14339/2007, ogni diversa istanza o eccezione disattesa così provvede:

1. in accoglimento delle domande attrici, condanna la Assimoco s.p.a al pagamento della somma di € 43.750,62 oltre interessi nella misura legale dalla domanda ( 6 settembre 2007 ) al saldo;
2. condanna parte convenuta alla integrale rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € in € 66,00 per spese, € 2.123,00 per diritti ed € 4.700,00 per onorari, oltre accessori di legge;
3. la sentenza è esecutiva per legge.

Così deciso in data 24.10.2011 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bologna.

Il Giudice est.

Dott. PASQUALE LICCARDO

**Tribunale di Bologna**

**Direzione in Cancelleria**

**7 NOV. 2011**



**Il Funzionario Giudiziario**  
**Ramona Tamassia**